



**COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA**  
*Provincia di Verona*

**(ORIGINALE)**

Settore Attività Economiche - Edilizia Privata\\Ufficio Attività Economiche

D E T E R M I N A Z I O N E N. 314 DEL 29/06/2021

OGGETTO: Presa d'atto proroga del termine finale di durata delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e sospensione procedimento avviato con determinazioni n. 721 del 28 Dicembre 2020.



Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale.

Premesso che

- il comma 4 bis dell'art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla legge di conversione n.77/2020, ha stabilito che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal citato art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dalla Legge di conversione n.77/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica in data 25 novembre 2020;
- la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n° 1704 del 09/12/2020 ha recepito le Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art.181, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n° 34, come convertito dalla Legge 17 Luglio 2020, n°77;
- in ottemperanza alle citate disposizioni normative, questo Comune con propria Determinazione n° 721 del 28/12/2020, ha avviato il procedimento d'ufficio finalizzato al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per i posteggi del mercato del capoluogo e della frazione di Domegliara aventi scadenza al 31 dicembre 2020 per la durata di dodici anni e ha stabilito che nelle more della conclusione del predetto procedimento, al fine di consentire agli operatori economici di proseguire l'attività, il termine di scadenza delle concessioni del 31 dicembre 2020, venisse prorogato al 30 giugno 2021, come da Linee Guida recepite dalla Regione Veneto;

Preso atto che l'art. 26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69 di conversione del decreto legge n.41/2021 ha disposto che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista;

considerato che:

- la ratio della predetta proroga delle concessioni sul commercio sua area pubblica di cui all'art. 26 bis risiede non solo nella necessità di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica ma è anche la "conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio" (così la Relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione n. 69/2021);
- l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con la Segnalazione AS1721 del 15 febbraio 2021 ha auspicato che il parlamento e il governo vogliano "addivenire a una modifica della vigente normativa in materia di commercio sua area pubblica in linea con la disciplina e i principi del diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall'Autorità in materia";

valutato che:

- la ratio del disposto di cui all'art. 26 bis e le argomentazioni esplicitate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato induce questo Comune ad assumere un atteggiamento prudentiale, in attesa di possibili sviluppi normativi e/o giurisprudenziali;

- la proroga del termine finale delle concessioni disposta con il recente art.26 bis consente comunque agli operatori del commercio su area pubblica di continuare la propria attività nelle more della definizione della controversa questione;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni suesposte di:

- prendere atto della proroga disposta ex lege del termine finale delle concessioni per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art. 26 bis e dichiarare pertanto le stesse concessioni prorogate di diritto;
- sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, avviati con proprie determinazioni n. 721 del 28 Dicembre 2020 fino alla definizione della controversa questione da parte dell'Autorità statale con propri atti normativi ovvero a seguito di interventi giurisprudenziali nazionali o europei e comunque non oltre il termine di cui all'art.26 bis ovvero di un ulteriore termine dilatorio stabilito da norma di legge;

Dato atto che questo Comune ha comunque concluso le verifiche sul possesso da parte dei titolari delle concessioni oggetto di rinnovo ai sensi del comma 4 bis dell'art.181 del Decreto Legge n. 34/2020 di cui in premessa, secondo le prescrizioni delle citate Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico e delle modalità operative recepite ed approvate dalla Regione Veneto;

Visto il Decreto Sindacale n° 17839/INT del 30/09/2019, con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia l'Ing. Anna Lucia Brucoli

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche;

Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Sant'Ambrogio /Capoluogo e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio;

Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Domegliara;

Visto il Decreto legislativo n° 114 del 31/03/1998 e ss. mm.;

per quanto indicato in premessa

determina

1) di prendere atto della proroga operante automaticamente in forza dell'art.26 bis della legge 21 maggio 2021 n.69 di conversione del Decreto Legge n.41/2021 in base al quale alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista;

2) di dichiarare le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche prorogate di diritto per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ex art.26 bis succitato;

3) di sospendere i procedimenti d'ufficio finalizzati al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, per la durata di dodici anni a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, avviati con propria determinazione n. 721 del 28 dicembre 2020 fino alla definizione della controversa questione da parte dell'Autorità statale con propri atti normativi o a seguito di interventi giurisprudenziali nazionali o europei e comunque non oltre il termine di cui all'art.26 bis, oppure ad un ulteriore termine dilatorio stabilito da norma di legge;

4) di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;

5) di dare atto infine che

a) è ammesso ricorso davanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione, o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento;

b) ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata e dei dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto;

c) il presente atto non comporta né impegni di spesa né diminuzione d'entrata;

d) il presente provvedimento non è rilevante ai fini della amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo n. 33/2013;

e) il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

f) la presente determina

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia Privata;

- va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'ufficio segreteria.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Brucoli Anna Lucia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)